



Modifica delle istruzioni LStrI

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2024.

Le modifiche riguardano essenzialmente gli ambiti seguenti:

- gli anni da computare in caso di acquisizione della nazionalità di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo di domicilio;
- l'applicabilità dell'articolo 50 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA);
- la sentenza del 17 aprile 2023 del Tribunale amministrativo federale (F-3505/2021), secondo cui il soggiorno con carta di legittimazione del DFAE non è considerato per il calcolo degli anni necessari all'ottenimento del permesso di domicilio;
- i criteri d'integrazione per i casi di rigore dopo il divorzio;
- l'ammonizione prevista dalla legislazione sugli stranieri e il divieto del dualismo (cambio della prassi);
- l'allontanamento di minorenni non accompagnati.

N. 3.5.2.1

Termini

Termini di soggiorno speciali per cittadini che possono richiamarsi a un accordo di domicilio con la Svizzera:

[...]

[...]

Anche in questo caso per il calcolo dei cinque anni non sono computati i soggiorni di natura temporanea. I soggiorni in vista di una formazione o una formazione continua sono invece considerati anche in questo caso, se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni (cfr. art. 34 cpv. 5 LStrI).

Per i cittadini di uno Stato terzo che acquisiscono la nazionalità di un Paese con il quale la Svizzera ha concluso un accordo di domicilio, il soggiorno antecedente l'acquisizione della nuova nazionalità non è considerato per il calcolo del soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni in virtù di tale accordo. È invece considerato per il calcolo del soggiorno secondo l'articolo 34 capoversi 2 e 4 LStrI.

[...]

N. 3.5.4.6

Abrogato

N. 3.5.4.7

Titolari di una carta di legittimazione del DFAE

I soggiorni in Svizzera sulla scorta di una carta di legittimazione del DFAE non sono considerati per il calcolo degli anni necessari all'ottenimento (anticipato) di un permesso di domicilio. Questo a causa del carattere temporaneo di tale carta, che non conferisce un diritto di soggiorno permanente in Svizzera (cfr. sentenza TAF del 17 aprile 2023 F-3505/2021, consid. 7.2). Per



il rilascio obbligatorio del permesso di soggiorno o di domicilio in cambio di una carta di legittimazione del DFAE, si rimanda al numero 7.

N. 6.15.2

Criteria d'integrazione per i casi di rigore dopo il divorzio

Se l'unione coniugale in Svizzera è durata almeno tre anni, occorre appurare anche se i criteri d'integrazione (art. 58a LStrI) sono soddisfatti (n. 3.3.1). Per la proroga del permesso di dimora il richiedente deve dimostrare che dispone di competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno del livello A1 del quadro di riferimento (art. 77 cpv. 4 OASA). Per valutare l'integrazione bisogna considerare le circostanze del singolo caso (sentenza TF 2C_145/2022 del 6 aprile 2022, consid. 6.3). Un'integrazione riuscita presuppone saldi legami personali e professionali con la Svizzera (DTF 136 II 113, consid. 3.3.3). Se uno straniero è integrato nel mondo del lavoro, ha un impiego stabile, è indipendente finanziariamente, tiene un comportamento corretto e padroneggia una lingua nazionale, occorrono circostanze serie e speciali per negare la sua integrazione (sentenza TF 2C_541/2019 del 22 gennaio 2020, consid. 3.4.1).

Dal punto di vista economico non è integrato chi non è in grado di conseguire un reddito lavorativo che permetta di coprire i propri consumi e dipende a lungo da prestazioni sociali senza che la situazione migliori in modo significativo. Un'integrazione economica riuscita non implica che lo straniero abbia realizzato un percorso professionale in un'attività che richiede un particolare livello di qualifica. È altrettanto irrilevante che consegua un reddito elevato. È determinante invece che lo straniero sopperisca ai propri bisogni, non dipenda in modo significativo dall'aiuto sociale e non sia eccessivamente indebitato (sentenza TF 2C_653/2021 del 4 febbraio 2022, consid. 4.3.1, e sentenza TF 2C_353/2023 del 22 novembre 2023, consid. 4.3.1):

- non dipende in modo significativo dall'aiuto sociale lo straniero che ne ha beneficiato per un breve periodo di due mesi durante l'attività lavorativa (sentenza TF 352/2014 del 18 marzo 2015, consid. 4.4)
- Non è eccessivamente indebitato lo straniero che sana i suoi debiti (prima di contattare le autorità) e ha un debito residuo relativamente modesto di circa 28 000 franchi (sentenza TF 2C_847/2021 del 5 aprile 2022, consid. 3.3.2). L'impatto dell'indebitamento sulla valutazione dell'integrazione dipende dall'ammontare del debito, dalle sue cause e dal fatto che la persona lo abbia estinto o si stia impegnando in modo continuo ed efficace ad estinguerlo. A questo proposito va pertanto considerato l'evolvere della situazione finanziaria (sentenza TF 2C_723/2022 del 30 novembre 2022, consid. 4.1). Periodi d'inattività lucrativa di durata ragionevole non implicano necessariamente che lo straniero non sia integrato (sentenza TF 2C_749/2011 del 20 gennaio 2011, consid. 3.3). L'integrazione nel mercato del lavoro secondario ha carattere di aiuto sociale; tramite programmi statali di promozione occorre infatti migliorare le competenze professionali e sociali delle persone interessate, pena una riduzione delle prestazioni (sentenza TF 2C_522/2015 del 12 maggio 2016, consid. 3.3.1).

Pene di poca entità non escludono l'integrazione (sentenza TF 2C_653/2021 del 4 febbraio 2022, consid. 4.4). Il fatto che lo straniero non abbia commesso reati e riesca a mantenersi senza ricorrere all'aiuto sociale non comporta di per sé un'integrazione riuscita (sentenza TF 2C_584/2020 del 3 dicembre 2020, consid. 6.6).



Un indizio che depone a sfavore di un'integrazione riuscita è il fatto che:

- la vita sociale di uno straniero si svolga essenzialmente con propri compatrioti (sentenze TF 2C_749/2011 del 20 gennaio 2012, consid. 3.3; 2C_546/2010 del 30 novembre 2010, consid. 5.2.4);
- lo straniero sia indebitato, anche quando il debito non è stato contratto in malafede (sentenza TF 2C_834/2022 del 1° giugno 2023, consid. 4.4.1).

N. 8.4.2.3

Revoca o rifiuto della proroga dei permessi

[...]

[...]

[...]

– [...]

– [...]

– [...]

– [...]

[...]

– [...]

– [...]

– [...]

[...]

[...]

[...]

Il divieto del dualismo (art. 63 cpv. 3 LStrl) non è violato in caso di commutazione, giacché la commutazione non comporta direttamente un'espulsione ed è il risultato di un deficit integrativo. Se il giudice penale (o il pubblico ministero nella procedura del decreto d'accusa) ha rinunciato a un'espulsione penale, la commutazione è tuttavia possibile a causa del reato sanzionato dal tribunale penale (sentenza TF 148 II 1, consid. 4.3.4 e 4.3.5).¹ La sentenza TF 148 II 1 si applica per analogia in quanto anche l'ammonizione previsto dalla legge sugli stranieri (art. 96 cpv. 2 LStrl) non comporta l'espulsione immediata. Il diritto in materia consente pertanto l'ammonizione per una condanna penale, se in precedenza è stata esclusa l'espulsione.

[...]

N. 8.6.7

Allontanamento di minorenni non accompagnati

Prima di emanare una decisione di allontanamento, le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia per ogni minorenne non accompagnato (art. 64 cpv. 4 LStrl). Se la decisione di allontanamento è delegata all'autorità per il controllo di confine

¹ Introdotto dalla [modifica delle direttive LStrl del 15 dic.dicembre 2021](#).



(art. 97 LD²; Legge sulle dogane), va garantito il rispetto delle disposizioni relative alla persona di fiducia, che cura gli interessi del minore non accompagnato per tutta la durata della procedura di allontanamento. Le sue mansioni sono definite dall'articolo 88a OASA.

I minorenni non accompagnati che soggiornano illegalmente in Svizzera e non hanno fatto domanda d'asilo possono essere allontanati, tenendo comunque conto del bene del minore (art. 64 cpv. 4 LStrI). Presentare una domanda d'asilo e interporre ricorso sono considerati diritti strettamente personali relativi, che un minorene capace di discernimento può esercitare senza il consenso del suo rappresentante legale (sentenza TAF D-1211/2014 del 30 aprile 2015, consid. 2.1). L'eventuale incapacità va dimostrata dal diretto interessato o dalla persona di fiducia. Secondo la giurisprudenza del TAF, si può ritenere che la capacità di discernimento sia limitata nei bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni (a seconda dell'argomento trattato), variabile in quelli di undici o dodici anni (in funzione della loro maturità personale) e generalmente piena ed effettiva negli adolescenti a partire dai 13 anni (sentenza TAF E-4098/2018 del 25 luglio 2018, consid. 2.4).

* * *

² RS 631.0